

Amministrazione condivisa di beni comuni

PATTO DI COLLABORAZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI. AREA INTORNO AI 3 CUBI IN RICORDO DI CHRISTIAN BARTOLI SITI DIETRO GAZEBO IN LARGO CHRISTIAN BARTOLI, LOC. TRE PONTI

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di dicembre presso l'ufficio Gestione e Manutenzione del Verde del Comune di Livorno, in Viale Carducci 4

TRA

Il Comune di Livorno (C.F. 00104330493), rappresentato, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 56 dello Statuto del Comune, dal Dirigente del Settore Infrastrutture e Spazi Urbani, uff. Gestione e Manutenzione del Verde, ing. Luca Barsotti, [REDACTED] il [REDACTED] in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 669 del 29/12/2020, di seguito "Comune"

E

Il Sig. Mario Bartoli, [REDACTED] residente a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED] in qualità di padre di Christian Bartoli,

PREMESSO CHE

- l'art. 118, comma 4 della Costituzione riconosce il principio di sussidiarietà orizzontale, affidando a Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- il Comune di Livorno, in accoglimento di tale principio, ha approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.224/2017 e n.61/2019 il Regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini e Comune per l'amministrazione condivisa dei beni comuni urbani;
- l'Amministrazione ha individuato nel Dirigente del Settore "Infrastrutture e Spazi Urbani", Ufficio Gestione e Manutenzione del Verde, il referente per i rapporti con il cittadino attivo e con gli uffici interessati, al fine di pervenire alla stesura del patto di collaborazione come sintesi di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi,



[REDACTED]
Boelli-Man

alle loro caratteristiche, alle finalità, alla tipologia e durata degli stessi, regolando in base alle specificità di ogni situazione i termini dei singoli patti di collaborazione;

- Il Sig. Mario Bartoli ha presentato in data 19/11/2020 una proposta di amministrazione condivisa in atti al prot. 128107/2020, relativa all'area intorno ai 3 cubi in ricordo di Christian Bartoli, in località 3 ponti; la proposta prevede la ripulitura dell'area, la fornitura e posa in opera di telo antiradice, la realizzazione di quadrati colorati con ghiaia e stabilizzato rosso con disegno geometrico e l'introduzione di altro cubo più piccolo da inserire tra quelli esistenti. I cubi ed i decori quadrati adiacenti verranno evidenziati con piante striscianti lungo il cordolo, tipo Gazania marittima e nella parte adiacente alla zona a prato verranno inserite piante di Lavandula dentata.
- L'attività ha la finalità di valorizzare e tutelare i cubi esistenti creando un'area a verde con piante e materiale inerte, in contrasto e risalto sul prato verde intorno; la proposta è corredata da una relazione tecnica della Dott. Agr. Stefania Piazza;
- a seguito della pubblicazione di detta proposta sulla rete civica per il periodo di 15 giorni non sono pervenute manifestazioni d'interesse o suggerimenti, contributi od osservazioni atte a far emergere effetti pregiudizievoli o condizioni ostative in merito alla medesima;
- la Dirigente del Settore Istruzione e Politiche Giovanili ha espresso con prot. 140782/16.12.2020 parere favorevole riguardo alla coerenza della proposta con quanto previsto dal Regolamento sui beni comuni urbani;
- l'Ufficio Gestione e Manutenzione del Verde, competente per il merito della proposta, ha dato valutazione positiva;
- la Giunta Comunale ha approvato con deliberazione n. 669 del 28/12/2020 lo schema del presente patto.

Tutto ciò premesso, si sottoscrive quanto segue

art.1 - Obiettivi e azioni di cura condivisa

Il presente patto definisce e disciplina le modalità di collaborazione sussidiaria tra il Comune ed il cittadino attivo per la valorizzazione e tutela dell'area in ricordo di Christian Bartoli mediante interventi di ripulitura e miglioramento.

Gli interventi di cura e miglioramento comprendono:

- la ripulitura dell'area
- la fornitura e posa in opera di telo antiradice
- la realizzazione di quadrati colorati con ghiaia e stabilizzato rosso, con disegno geometrico



simile al disegno allegato alla relazione tecnica;

- l' introduzione di un altro cubo più piccolo da inserire tra quelli esistenti. I cubi ed i decori quadrati adiacenti verranno evidenziati con piante striscianti lungo il cordolo, tipo *Gazania maritima* e, nella parte adiacente alla zona a prato, verranno inserite delle piante di *Lavandula dentata*.

art.2 – Condizioni per le azioni di cura condivisa

Le azioni di cura condivisa sono realizzate a spese del proponente e seguendo le indicazioni, le modalità e le prescrizioni indicate dall'amministrazione comunale.

L'intervento è effettuato nel rispetto delle seguenti prescrizioni e precisazioni a cura dell'ufficio competente (Ufficio Gestione e Manutenzione del Verde):

- è fatto divieto di utilizzare diserbanti di tipo chimico o altre sostanze simili che possano arrecare danno alla salute pubblica e allo stesso operatore;
- l'area, dato il suo carattere pubblico, dovrà essere sempre accessibile a chiunque, salvo eventuali limitazioni e prescrizioni particolari impartite dalla Amministrazione;
- il cittadino attivo potrà avvalersi, a sue spese, della Cooperativa "Il Carro";
- i costi per lo svolgimento delle operazioni sono integralmente a carico del richiedente;
- gli interventi dovranno essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato;
- qualsiasi modifica allo stato dei luoghi ed immissione di nuove essenze vegetali in difformità da quanto indicato nel progetto iniziale dovrà essere preventivamente verificata ed autorizzata dall'Amministrazione;
- le arce non potranno essere delimitate con nessun tipo di recinzione né lignea o metallica o in muratura salvo diversa indicazione dell'Amministrazione per ragioni di sicurezza, decoro o altro;
- l'Amministrazione Comunale si riserva di accedere o verificare lo stato delle aree in oggetto in qualsiasi momento, in occasione di opere di manutenzione o realizzazione di progetti, senza che questo possa costituire motivo di rivalsa, indennizzi o rifusioni da parte del richiedente;
- la mancata o parziale realizzazione degli interventi di cura concordati con il presente patto comporterà una verifica e valutazione da parte dei competenti uffici comunali al fine di valutarne eventuali effetti pregiudizievoli per gli interessi della collettività di cui il Comune è garante ed espressione;
- al termine del patto, nel caso in cui lo stesso non sarà rinnovato, dovrà essere ripristinato, da parte del cittadino attivo, lo stato dei luoghi così come precedente all'inizio del patto di



B. Zehl. Mar -

collaborazione.

Le modalità indicate nella proposta e disciplinate con il presente Patto potranno successivamente essere integrate e condivise con il Comune in corso di realizzazione delle attività, e da questo espressamente approvate tramite i competenti uffici, al fine di consentire gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità o la necessità.

Le parti si impegnano a collaborare in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione della proposta, conformando la propria attività ai principi dell'efficienza, economicità e trasparenza ed ispirando le proprie relazioni al principio della piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione.

Art.3 - Impegni del cittadino attivo

Il cittadino attivo si impegna a:

- a) predisporre e successivamente fornire al Comune, quando richiesto, l'elenco di coloro che effettuano lo svolgimento delle attività concordate;
- b) utilizzare, per le lavorazioni indicate nel progetto, di ditte specializzate;
- c) fornire al Comune, su richiesta, una rendicontazione dell'attività svolta;
- d) dare al Comune immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione;
- e) non apporre cartelli nelle aree gestite se non concordati preventivamente con l'Amministrazione Comunale e da questa autorizzati;
- f) monitorare le aree circostanti e la zona di intervento individuata con il seguente patto, segnalando eventuali problematiche riguardo a arredo urbano, verde pubblico, strade e marciapiedi, illuminazione, segnaletica verticale e orizzontale, anche avvalendosi delle segnalazioni di altri cittadini, residenti o visitatori occasionali e operatori commerciali; per tali segnalazioni può essere fatta comunicazione a URP@comune.livorno.it, e a mezzo whatsapp al n. 335/8225555;
- g) fornire al Comune, su richiesta, una relazione semestrale delle attività svolte, ed una relazione finale comprensive di rendicontazione di eventuali spese ed entrate debitamente documentate; il Comune si riserva di verificare in ogni momento l'andamento delle attività;
- h) al termine del patto ripristinare l'area come era in precedenza, rimuovendo eventuali installazioni.



Borghese

art.4 - Impegni del Comune e forme di sostegno

Il Comune si impegna a:

- a) fornire al cittadino attivo tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale;
- b) promuovere, nelle forme ritenute più opportune e comunque dandone informazione sulla Rete Civica nella sezione dedicata ai "Beni Comuni", un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dal cittadino attivo nell'ambito della collaborazione con il Comune e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto, per promuovere la cultura della cura per i beni comuni ed il valore dell'associazionismo, della sussidiarietà e della collaborazione reciproca;
- c) consegnare l'area oggetto del presente patto in condizioni idonee e di sicurezza;
- d) garantire affiancamento e consulenza da parte dei dipendenti e funzionari comunali nell'attività di progettazione e individuazione degli interventi di cura da eseguire anche successivamente alla sottoscrizione del presente patto.

art.5 - Copertura assicurativa e responsabilità

Il cittadino attivo solleva il Comune da ogni responsabilità per fatti propri e dei suoi collaboranti riguardante lo svolgimento delle attività previste dal presente patto.

Il cittadino attivo, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, assume nelle operazioni di cura proposte e concordate la qualità di custode dei beni oggetto dell'attività, sollevando il Comune da ogni responsabilità per fatti propri e dei suoi collaboranti riguardante lo svolgimento delle attività previste dal presente patto.

Il cittadino attivo che sottoscrive il presente patto, assume, ai sensi dell'art 4 del regolamento, gli obblighi previsti con riferimento alle disposizioni in materia di prevenzione dei rischi di tutela e salute.

Il cittadino attivo, sottoscrivendo il presente patto, garantisce e dichiara che coloro che eseguono le attività concordate sono coperti da assicurazione contro infortuni e per responsabilità civile verso terzi.

art.6 – Settore competente

Competente per l'attuazione del presente patto è l' Ufficio Gestione e Manutenzione del Verde Pubblico, individuato quindi come interlocutore del cittadino attivo per le fasi attuatorie concordate e pattuite, con l'eventuale collaborazione di altri uffici o settori eventualmente competenti anche per



Borghese

singole operazioni od accordi. Eventuali modifiche delle competenze suddette saranno comunicate dal Comune al cittadino attivo.

Art.7 - Durata del patto di collaborazione

Il presente patto di collaborazione avrà la durata di cinque anni dalla sottoscrizione dello stesso, e sarà rinnovabile per una durata da determinare al momento del rinnovo qualora sussistano ancora le condizioni e non venga data disdetta prima della scadenza da nessuna delle parti interessate.

Il Comune può risolvere il presente patto in ogni momento, per motivate ragioni di interesse pubblico senza oneri a proprio carico.

Il cittadino attivo può altresì recedere dal patto mediante comunicazione scritta da inviare al Comune con almeno 30 giorni di preavviso rispetto alla data di cessazione delle attività.

Il termine del patto comporta il ripristino dello stato dei luoghi come precedentemente al patto a carico del cittadino attivo.

Art.8 - Controversie

Qualora insorgano controversie tra le parti sottoscriventi il patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi, può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti al Comitato di conciliazione di cui all'art 18 del Regolamento, composto da tre soggetti: uno designato dal cittadino attivo, uno dall'Amministrazione, ed uno di comune accordo, al quale possono rivolgersi oltre ai sottoscrittori del patto anche soggetti terzi cointeressati dal "patto" medesimo.

Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

Art 9 - Foro competente

Il Foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia di carattere civile che dovesse sorgere in relazione alla presente convenzione sarà esclusivamente quello di Livorno. Per gli aspetti di carattere amministrativo sarà competente il T.A.R. della Toscana.

Art.10 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente Patto è esente dall'imposta di bollo (accordo con enti del terzo settore) ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017, ed è registrabile solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.



Bozzelli

Art.11 - Trattamento dei dati personali

In osservanza di quanto disposto dalle norme vigenti, si specifica che:

- i dati raccolti, strettamente necessari al trattamento, verranno trattati esclusivamente all'interno del Comune fatta eccezione per il nome del proponente e del legale rappresentante o sottoscrittore del patto di collaborazione, pubblicati sulla Rete Civica nella sezione "beni comuni";
- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti cartacei ed informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, i dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza previsti dalla legge, anche con l'utilizzo di procedure informatizzate in grado di tutelare e garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati forniti, e nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità;
- gli interessati possono avvalersi dei diritti previsti dalla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali e, in particolare, il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento.


Il Titolare del trattamento è il Comune di Livorno ed il responsabile del trattamento è il Dirigente dell'Ufficio competente, secondo gli atti di organizzazione vigenti.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto

Livorno, 29/12/2020

Per il "Cittadino attivo"

Sig. Mario Bartoli



Per il Comune di Livorno

Il Dirigente del settore

Ing. Luca Barsotti

